

stati collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, senza veder riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230;

impegna il Governo

a risolvere il problema in un prossimo provvedimento.

9/5507/9. Malentacchi, Boghetta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5507 recante interventi nel settore dei trasporti;

considerato che all'articolo 29, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, inerente la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi per l'aggiornamento della Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

impegna il Governo

a definire entro due mesi l'inserimento nella Tabella A degli aeroporti di Taranto-Grottaglie, Parma, Cuneo, Perugia, Brescia e Roma Urbe, al fine di potenziare le strutture aeroportuali indispensabili per il consolidamento dell'economia dei territori interessati.

9/5507/10. Angelici, Merlo, Maggi, Teresio Delfino.

La Camera,

premessi che:

esiste una omologazione riconosciuta a livello comunitario, la ECE 22-04, dei caschi per motociclisti riconoscibile dal marchio con lettera «E» seguita dal numero identificativo del paese di produzione;

sono peraltro presenti e venduti sul mercato italiano caschi previsti per l'uso

esclusivo a bordo di ciclomotori omologato «DGM» e, caso unico in Europa, non rispondente alle normative europee ECE 22-04,

impegna il Governo:

a volersi uniformare alle normative europee in termini di omologazione dei caschi e quindi di non voler più riconoscere come valida l'omologazione DGM, in quanto non rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti in tutta Europa;

ad una forte azione di controllo sul territorio nazionale affinché da subito i caschi omologati DGM non vengano più utilizzati a bordo di mezzi che richiedono invece l'uso di caschi omologati ECE 22-04.

9/5507/11. Di Luca, Mammola, Becchetti, Rossetto.

La Camera,

premessi che:

la conferenza di servizio dei comuni dell'area del Calatino sud Simeto ha individuato quale priorità socio-economica il potenziamento della linea ferroviaria Catania-Gela;

quell'area è interessata da un importante processo di sviluppo economico inerente i settori dell'agricoltura, della piccola e media impresa, del turismo e che ha bisogno di una rete infrastrutturale moderna ed efficiente;

impegna il Governo

a fare effettuare alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. uno studio di redditività e, successivamente, di fattibilità del potenziamento e dell'ammodernamento della tratta ferroviaria Catania-Gela.

9/5507/12. Cappella, Giardiello, Caruano, Lento.

La Camera

in sede di esame del disegno di legge n. 5507,

considerata la attuale situazione complessiva del trasporto aereo in Puglia, ed in particolare quanto recentemente avvenuto in occasione del conflitto nei territori dell'ex-Iugoslavia con il blocco di tutte le attività di trasporto aereo civile nella regione e l'evidente insufficienza e scarsa tempestività con cui si è intervenuti per tamponare e risolvere tale emergenza;

considerate le potenzialità operative ed economiche derivanti dal fatto che tutti gli aeroporti pugliesi sono gestiti da un'unica società, la SEAP S.p.A., posseduta dalla regione Puglia per la quasi totalità, così individuando una realtà di sistema unica nel suo genere sull'intero territorio nazionale;

valutati altresì i ritardi con cui detta società ha inteso affrontare le numerose problematiche gestionali e di sviluppo delle proprie attività, tra cui, a titolo puramente indicativo — ed oltre alle vicende collegate all'emergenza bellica — si ricordano il ritardo dei lavori di ampliamento dello scalo di Bari, il mancato avvio della fase di privatizzazione e/o di individuazione di un idoneo *partner* manageriale, l'inadeguatezza delle iniziative commerciali sinora attivate;

valutato che, in tale contesto, è di preminente interesse affrontare la questione del mantenimento della piena operatività dello scalo di Taranto-Grottaglie, che insiste su un'area interessata da intense trasformazioni socio-economiche, da capacità di attrazione di concreti investimenti e da apprezzabili fenomeni di nuova imprenditorialità, esposta all'evidente rischio di essere penalizzata dal mancato o ritardato avvio delle necessarie iniziative di promozione commerciale, turistica e imprenditoriale, nonché di carattere finanziario e di completamento delle infrastrutture;

considerato, infine, che il Ministero dei trasporti può rendersi parte attiva in tali processi, sia intervenendo direttamente

con adeguate attività di sostegno, sia attraverso azioni di monitoraggio, controllo e verifica di quanto fatto o omesso da parte dei soggetti istituzionali locali, così come dei privati e di ogni altro soggetto operante nel settore del trasporto aereo;

impegna il Governo:

a prevedere eventualmente l'utilizzazione di appropriati fondi del Ministero dei trasporti, quali ad esempio quelli previsti all'articolo 2 del disegno di legge in esame, per realizzare gli studi di traffico, di fattibilità e di *marketing*, con le connesse progettazioni, necessari a promuovere l'effettiva operatività dello scalo aereo di Grottaglie;

a promuovere immediatamente un tavolo ministeriale, con la partecipazione di comune, provincia, autorità portuale e camera di commercio di Taranto, della SEAP S.p.A. e della regione, nonché delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, che possa determinare le adeguate iniziative che realizzino a breve positive e definitive posizioni sulla questione dello scalo di Taranto Grottaglie, in particolare utilizzando, nelle parti che risultano attivabili, i regolamenti CEE n. 2408/92 e 2409/92;

ad avviare idonee attività di *auditing*, per quanto nei poteri del Ministero dei trasporti e degli enti ed uffici della pubblica Amministrazione a ciò preposti, nei confronti della SEAP S.p.A., atte a verificare la reale capacità gestionale e le eventuali carenze ed omissioni determinatesi nel caso dell'apertura dello scalo tarantino, segnatamente in occasione ed a seguito degli eventi bellici nella ex-Iugoslavia;

9/5507/13. Ostilio, Acierno.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera

esaminato il disegno di legge n. 5507 recante interventi nel settore dei trasporti;

considerato che:

con l'articolo 29, comma 2, vengono previsti ulteriori 6,5 miliardi di lire per l'anno 1999, onde procedere all'aggiornamento della tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, inerente la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

nel contesto europeo e tra i paesi più industrializzati extraeuropei, le normative vigenti in materia di servizi antincendio prevedono, a differenza dell'Italia, che tali attività non siano poste in capo alla pubblica Amministrazione, ma siano a carico dei gestori delle società aeroportuali e/o delle compagnie aeree utilizzatrici degli scali;

impegna il Governo

a proporre, già con il prossimo disegno di legge finanziaria e con i provvedimenti collegati, una modifica alla normativa in vigore in materia di servizi antincendio, tale da adeguarsi alla tendenza in atto in molti altri paesi industrializzati, così come indicata in premessa, e utile ad evitare alcune distorsioni determinate dalle norme vigenti che, creando eccessive rigidità al sistema, non consentono un adeguato sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento alle attività gestionali degli aeroporti.

9/5507/14. Di Nardo, Acierno, Ostilio

La Camera,

considerato che le procedure e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame, con la quale si incrementano i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti titolari dei contratti di servizio — in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 —, sono determinate con apposito decreto interministeriale,

impegna il Governo

a definire modalità per il trasferimento dei contributi tali da assicurare l'erogazione di

una percentuale di tali risorse non inferiore al novanta per cento entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, nonché ad erogare la restante percentuale del dieci per cento in forma di conguaglio a consuntivo entro l'anno successivo a quello di riferimento.

9/5507/15 Eduardo Bruno.

La Camera,

considerata l'importanza dell'asse ferroviario Bologna-Lecce nell'ambito dell'articolazione infrastrutturale;

preso atto della perdurante interruzione dei lavori di completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-San Severo e delle ripercussioni che ciò determina sui tempi di percorrenza dei convogli sull'intera linea adriatica;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative finalizzate alla rapida ripresa dei lavori in oggetto e al definitivo completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-San Severo.

9/5507/16 Di Capua, Di Stasi.

La Camera,

considerata la situazione di precarietà dei collegamenti stradali e ferroviari in cui versa la provincia alpina di Belluno;

accertato il continuo depauperamento del servizio ferroviario nel tratto montano della linea Padova-Calalzo di Cadore e della linea Conegliano Veneto-Ponte nelle Alpi (ultimamente è stata soppressa anche la storica « Freccia delle Dolomiti »);

tenuto conto della volontà espressa dagli enti locali interessati sulla opportunità di collegare la tratta ferroviaria in

oggetto con il centro Europa, al fine di agevolare il traffico di merci-persone, salvaguardando l'ambiente;

vista la convenzione per la protezione delle Alpi;

vista la carta delle regioni europee di montagna;

impegna il Governo

a porre maggiore attenzione allo sviluppo dei collegamenti ferroviari della linea Padova-Calalzo verso la Valsugana e verso il centro Europa.

9/5507/17. Calzavara, Chincarini.

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sul disegno di legge n. 5507 « Interventi nel settore dei trasporti »

premessi che:

la zona ricompresa nelle aree dei comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Corno di Rosazzo e Pavia di Udine, ubicati in provincia di Udine, viene abitualmente ricordata come « Triangolo della sedia », stante il fatto che più del 50 per cento delle sedie prodotte e commercializzate a livello europeo vengono realizzate nell'ambito di imprese sorte in tale area;

tutta l'area in oggetto abbisogna di strutture atte a favorire la circolazione e la mobilità di una tale enorme produzione;

l'unico scalo ferroviario merci utile venne realizzato a San Giovanni al Natisone e risulta oggi del tutto inadeguato per quanto riguarda la dimensione e le infrastrutture;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di giungere in breve alla ristrutturazione, all'ammodernamento ed all'ampliamento dello scalo merci di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, al fine di garantire un

fondamentale strumento di concorrenzialità economica per le numerosissime imprese operanti nel cosiddetto « Triangolo della sedia ».

9/5507/18 Franz.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 29 del disegno di legge A.C. n. 5507 prevede che per l'approvazione dei progetti concernenti impianti aeroportuali la conferenza dei servizi per l'accertamento di conformità urbanistica è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

il decreto legislativo n. 250 del 1997, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha attribuito all'Ente ogni attività di carattere tecnico e gestionale già di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'Aviazione civile - e che lo Statuto dell'Ente prevede, tra le competenze dell'ENAC, la valutazione dei progetti di infrastrutture e impianti aeroportuali;

tali competenze dell'ENAC risultano specificate e disciplinate nella convenzione-tipo adottata dal suddetto Ministero per il finanziamento di opere aeroportuali;

nella fase del procedimento per l'accertamento di conformità urbanistica delle opere aeroportuali debba essere assicurato il coordinamento delle competenze istituzionali del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del Ministero dei Lavori Pubblici - DICOTER - e dell'ENAC, evitando che eventuali sovrapposizioni di attività influiscano negativamente sui tempi necessari all'approvazione dei progetti;

impegna il Governo

ad assicurare che il potere di iniziativa del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, previsto dall'articolo 29 del disegno

di legge n. 5507 ai fini della convocazione della conferenza dei servizi per l'accertamento di conformità urbanistica delle opere aeroportuali, sia esercitato avvalendosi anche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e che tale modalità procedimentale trovi riscontro nell'ambito del contratto di programma tra il Ministro stesso e l'Ente, da stipulare ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 250 del 1997.

9/5507/19. Attili.

La Camera,

premessi che:

il 25 agosto 1999 si è verificato un grave incidente presso il deposito combustibili dell'API, a Falconara Marittima (Ancona);

lo scoppio e l'incendio hanno provocato la morte di due tecnici dell'API, il blocco del traffico ferroviario sulla linea Ancona-Bologna, la sospensione del traffico aereo sull'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara, l'interruzione della variante sulla strada statale .16 tra Falconara e Marina di Montemarciano con ricaduta del traffico fino ad Ancona sud e ai traffici legati al porto internazionale di Ancona;

considerato che:

nel comune di Falconara insistono due impianti classificati tra i siti pericolosi: la raffineria API e l'impianto di stoccaggio e distribuzione di gas liquido LIQUIGAS;

la regione Marche, la provincia di Ancona e il comune di Falconara hanno chiesto la dichiarazione di città ad alto rischio e hanno richiesto un attento esame sulle compatibilità ambientali delle residenze, delle imprese ad elevato rischio e delle infrastrutture di trasporto di rilievo nazionale presenti nel territorio del comune di Falconara: ferrovia adriatica e trasversale Roma-Falconara, aeroporto, strada statale 16:

impegna il Governo

ad operare in tempi brevi affinché con il coinvolgimento dei Ministeri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente, della regione e degli enti locali vengano definiti gli interventi necessari a risolvere i problemi dell'area di Falconara e delle infrastrutture ivi esistenti.

9/5507/20. Duca, Gasperoni, Giacco.

La Camera,

esaminato che:

il disegno di legge recante « Interventi nel settore dei trasporti »:

tenuto conto che della necessità e del dovere morale di assicurare ed, in diversi casi, restituire un adeguato grado di vivibilità agli abitanti delle zone circostanti gli aeroporti;

impegna il Governo

a prevedere la sospensione dei movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle 23 alle ore 6 locali, compresi i voli effettuati per il servizio postale ed i voli merci.

9/5507/21. Dozzo, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

dal *Corriere della Sera* del 22 settembre 1999 si apprende che il Presidente dell'Enav, Luciano Mancini, con un documento non ancora ratificato dal Consiglio di amministrazione, ha stabilito che sedici operatori amministrativi assunti con contratto a tempo determinato (sostituzione maternità e assunzioni per mansioni straordinarie e eccezionali) fossero assunti con contratto a tempo indeterminato;

tra coloro che hanno potuto usufruire del vantaggio dell'assunzione a tempo indeterminato figurano, tra gli altri, i seguenti nomi: Vittorio Torsello, figlio del numero due della Filt Cgil, Alfonso Tor-

sello; Claudia Detillo, moglie del leader degli uomini *radar* della Cisl di Genova, Fabrizio Fulgello; Arturo Palma, figlio dell'ex vicedirettore generale dell'Enav, Egidio Palma; Carla Cecere, vicina al partito di Rinnovamento italiano;

l'Enav dispone di circa 1600 operatori amministrativi a fronte di altrettanti controllori di volo;

la decisione relativa alle assunzioni sarebbe stata motivata da Luciano Mancini con la difficoltà « allo stato attuale, a causa dell'elevatissimo numero di domande pervenute, di procedere con rapidità e snellezza all'attivazione delle procedure di selezione previste ». Mancini ha inoltre sottolineato il cosiddetto « criterio di economicità di attività aziendali diretto ad evitare una duplicazione di procedimenti amministrativi, avendo gli interessati già superato una procedura di selezione »;

circa un anno fa il Presidente dell'Enav è stato al centro di polemiche per le nomine dirigenziali di *ex* sindacalisti che avevano operato all'interno dell'azienda dopo peraltro aver portato da otto a sedici i posti per dirigenti;

risulta ancora aperta la vicenda Vitrociset, la società che svolge per l'Enav la manutenzione dei radar: il contratto Vitrociset, che vale più di 100 miliardi all'anno, è stato prorogato più volte senza l'indizione di una regolare gara d'appalto rendendo poco trasparente la rete di rapporti e di interessi tra Enav e Vitrociset;

la gestione dell'Enav per i suddetti motivi non risulta trasparente e risulta impostata prevalentemente su rapporti di natura clientelare sia nei confronti dei sindacati che delle forze politiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di revocare il Presidente dell'Enav, Luciano Mancini, e il gruppo dirigente della società;

a firmare il contratto di programma dell'Enav da sottoporre al parere del Parlamento al fine di definire l'assetto istituzionale dell'azienda.

9/5507/22 Boghetta, Gardiol, Dalla Chiesa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5507, recante interventi nel settore dei trasporti, tenuto conto che nello stesso si estende l'obbligo del casco a tutti i conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata;

impegna il Governo

al fine di valutare l'età minima per la conduzione dei sopracitati ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata.

9/5507/23 Acierno, Di Nardo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

visti i dati ISTAT più recenti che parlano di oltre 1200 morti e più di 70 mila feriti a seguito di incidenti motociclistici;

considerato l'impressionante aumento della viabilità che in 25 anni è aumentata del 600 per cento circa;

vista la scarsa preparazione di molti motociclisti sulle regole di circolazione, non essendo per alcuni di essi prevista alcuna formazione alla guida;

visto il diffuso utilizzo di caschi di protezione non omologati e lo scarso controllo delle forze dell'ordine;

visto che i motociclisti di età giovane usano più diffusamente il mezzo nelle ore notturne di estate nelle località turistiche ad alta densità di traffico;

considerato che l'area visiva di un motociclo può essere di circa il 60 per cento inferiore a quella di un autoveicolo;

considerato che in Francia dal 1997 vige l'obbligo di elementi adesivi rifrangenti sui caschi dei motociclisti;

considerato che i tessuti e le etichette fluororifrangenti applicate su giacche, tute e zaini, nonché sui caschi e le divise delle forze dell'ordine e degli operatori ecologici, sono oramai entrati nella cultura comune e pertanto assimilabili ad una situazione di

pericolo che induce istintivamente l'automobilista alla prudenza e ad una maggiore attenzione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure tecniche al fine di accrescere la visibilità del motociclista soprattutto nelle ore notturne, in condizioni di scarsa visibilità, o comunque in caso di caduta o incidente.

9/5507/24. Iacobellis, Ostillio, Acierno, Miraglia del Giudice, Manzione.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA PROMOZIONE E PRO-
TEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A
ROMA IL 20 MARZO 1997 (4180)**

(A.C. 4180 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 4180 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4180 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2444 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA MONGOLIA, FATTO A ROMA IL 20 NOVEM-
BRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4218)**

(A.C. 4218 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996.

(A.C. 4218 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4218 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2489 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA, FATTO A ROMA IL 15 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4220)

(A.C. 4220 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996.

(A.C. 4220 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI dell'Accordo stesso.

(A.C. 4220 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2498 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA — UNESCO, ADOTTATI DALLA CONFERENZA GENERALE NELLA SUA XXVIII SESSIONE, TENUTASI A PARIGI IL 1° MARZO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4221)

(A.C. 4221 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura — UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996.

(A.C. 4221 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'Atto costitutivo dell'UNESCO.

(A.C. 4221 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1282 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO XIII DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'UNIONE LATINA, ADOTTATO CON RISOLUZIONE N. 11 DAL XIV CONGRESSO DELL'UNIONE LATINA, TENUTOSI A PARIGI IL 6-7 DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (4603)

(A.C. 4603 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XIII della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, adottato con Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione Latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994.

(A.C. 4603 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XXIII della Convenzione base.

(A.C. 4603 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2900 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 20 MARZO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4880)

(A.C. 4880 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 4880 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4880 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4880 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2980 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4882)

(A.C. 4882 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 4882 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4882 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2870 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5131)

(A.C. 5131 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

(A.C. 5131 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5131 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3220 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI TECNICO-MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5140)

(A.C. 5140 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

(A.C. 5140 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5140 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5140 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.